CAMERA DEI DEPUTATI N. 1057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL CANTON MARIA PIA, MARTINELLI, CONCI ELISABETTA, LUCIFREDI, TITOMANLIO VITTORIA, BREGANZE, COCCO MARIA, BADALONI MARIA, NEGRONI, SAVIO EMANUELA, GAGLIARDI, ROMANATO, BORIN, BIAGGI, COLLESELLI, LATTANZIO, VERONESI, LEONE RAFFAELE, RAMPA, PERDONÀ, VILLA RUGGERO, SCIOLIS, RUSSO SPENA, BONTADE MARGHERITA, SAMMARTINO, AMODIO, LOMBARDI GIOVANNI, COSSIGA, PINTUS

Presentata il 15 aprile 1959

Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili

Onorevoli Colleghi! — I problemi sociali della categoria dei privi della vista hanno acquistato grande rilievo particolarmente dopo l'ultima guerra.

Venute meno infatti, quasi del tutto, le fonti di lavoro e le entrate necessarie per svolgere una proficua attività a favore dei non vedenti, il Parlamento italiano è intervenuto con successive leggi (legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata con legge 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839) erogando, a partire dal 1948, delle cifre che, nel novembre del 1953, raggiunsero 1.440 milioni di lire.

Con tale cifra si voleva assistere circa 30.000 non vedenti in disagiate condizioni economiche.

L'assegno di lire 4.000 mensili era, allora, di mera natura assistenziale ed alimentare; certamente la cifra era modesta ma lo stanziamento globale, dati i tempi, era indiscutibilmente considerevole.

Con uno sforzo veramente rilevante nel 1954, con legge 9 agosto n. 632, il Parlamento italiano rispose alle pressanti richieste della categoria istituendo un ente, l'Opera nazionale per i ciechi civili, cui fu affidato il compito di erogare un assegno vitalizio ai cittadini affetti da cecità contratta o

congenita, inabili a proficuo lavoro ed in disagiate condizioni economiche: a questo fine fu assegnato all'Opera un contributo di lire 4.200.000.000. Con tale legge erano fissati, in embrione, i due cardini sui quali si deve basare l'intervento della società inteso a soddisfare le maggiori aspirazioni e necessità di una categoria così disagiata: lavoro e assistenza.

A quasi cinque anni di distanza dalla istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili sono balzate fuori, evidenti, le ulteriori necessità della categoria e, contemporaneamente, hanno assunto un più chiaro significato ed una maggiore urgenza i problemi di attuazione dell'assistenza e dell'inserimento nella vita produttiva dei ciechi.

Alla soddisfazione di quelle necessità ed alla soluzione di questi problemi intende apportare un efficace contributo la presente proposta di legge che sostituisce la precedente.

IL REPERIMENTO.

L'assistenza per i cittadini privi della vista, in disagiate condizioni economiche, non si è limitata ai 30.000 circa assistibili previsti dagli organi responsabili della categoria: oggi sono giacenti all'Opera oltre 140.000 domande. Di queste moltissime non possono essere ac-

colte: perché presentate da persone che hanno una semplice diminuzione visiva o affette da assoluta cecità ad un occhio mentre fruiscono dei dieci decimi del *visus* normale all'altro.

Inoltre, in questo numero, sono comprese le domande di alcune migliaia di persone, purtroppo defunte, e diverse migliaia di domande cosidette nuove, cioè presentate da coloro i quali, avendo avuto respinta la domanda, anche dalla Commissione di revisione, si appellano o si illudono di appellarsi nuovamente all'Opera presentando una nuova domanda.

Oggi beneficiano dell'assegno vitalizio, su circa 100.000 domande esaminate, circa 51.000 persone così suddivise: con assegno di lire 14.000 mensili, n. 28.267; di lire 12.000 mensili, n. 14.231; di lire 10.000 mensili, n. 8.777.

Tenendo conto degli elementi obiettivi cui si è fatto cenno, si può ragionevolmente presumere che, completato lo spoglio delle pratiche, siano da assistere circa 65.000 privi della vista.

Come mai, in solo cinque anni, si è avuta una simile « inflazione » di non vedenti? La mancanza di dati precisi sull'effettivo numero dei ciechi in Italia pone l'urgenza di apprestare strumenti più idonei per effettuare, nel minore tempo possibile, il reperimento dei cittadini aventi diritto all'assegno.

Inoltre è necessario che, sin dalla più tenera infanzia, i non vedenti siano reperiti ed avviati a scuole ed istituti specializzati per la loro educazione o rieducazione in modo da dare ad ognuno di essi la possibilità di una preparazione alle esigenze e alle difficoltà dell'ambiente in cui si svolge la vita normale dell'individuo. Questa azione di reperimento assume particolare importanza soprattutto in quei casi in cui le condizioni familiari e ambientali – a causa della miseria materiale, ignoranza o falsi pregiudizi – impediscano il tempestivo avviamento del minorato alle scuole od istituti di cui sopra.

DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Sono diverse migliaia i non vedenti che possono essere recuperati al lavoro. Talune strade: insegnamento, libere professioni, massoterapia e centralinismo hanno dato e continueranno a dare degli ottimi risultati, rimane, però, il problema di fondo: è necessario che si fissino e si delimitino i tipi di lavoro cui, anche non vedendo, si può accedere. Si deve riconoscere cioè, come per qualunque altro cittadino, il diritto al lavoro anche per i privi di vista. Troppo spesso enti pubblici e privati

obiettano che, per lavorare, è necessaria l'integrità fisica: si deve invece far rilevare che è più proprio parlare di idoneità. Il concetto stesso dell'invalidità previdenziale è basato sul venire meno dell'idoneità e non dell'integrità fisica. Ciò premesso debbono essere individuate nuove attività lavorative in cui il cieco possa dare un rendimento pari a quello del lavoratore normale. Queste attività esistono: si tratta di individuarle, circoscriverle e far sì che il non vedente, dopo aver ricevuto un'adeguata preparazione professionale, le svolga. În altri paesi, dove non essendovi il problema della disoccupazione, il datore di lavoro non ha sempre larga scelta tra una persona normale ed una minorata, i non vedenti rendono, in settori vari, come gli altri lavoratori. Infatti vediamo come (a titolo solo esemplificativo) dattilografi con l'aiuto del magnetofono; calibratori e bobinatori nell'industria; operai specializzati nella costruzione in serie di apparecchi radiofonici o televisivi e nella lavorazione delle materie plastiche, diano dei risultati veramente soddisfacenti.

In Italia abbiamo qualche esempio in questi settori, ma, purtroppo, esso è rimasto isolato mentre è necessario che tali iniziative si moltiplichino in misura adeguata.

Sarà possibile così eliminare il pregiudizio, tuttora diffuso, che il cieco, anche se professionalmente preparato, non sia in grado di lavorare a parità di rendimento con gli altri lavoratori. Occorre affrontare, pertanto, seriamente lo studio di nuove, possibili fonti di lavoro per i ciechi: a tale studio, effettuato da esperti in materia di psicologia e di lavoro dei non vedenti, dovrà seguire l'istruzione e l'addestramento qualificato alle professioni che offrono maggiori prospettive di collocamento.

FORMAZIONE PROFESSIONALE.

D'altra parte se si vogliono preparare alla vita produttiva coloro che non vedono, è anche necessario far fronte alle esigenze presenti e future derivanti dalla industria-lizzazione ed automazione di tutte le attività lavorative. Sarà, quindi, opportuno che gli istituti professionali per i non vedenti vengano gradualmente sviluppando e trasformando le proprie attrezzature per adeguare la preparazione professionale alle nuove esigenze produttive.

Al tempo stesso si potranno istituire, sia pure con carattere complementare, centri pilota di addestramento, di qualificazione e riqualificazione professionale.

COLLOCAMENTO AL LAVORO.

Una volta che il cieco abbia completato la sua preparazione è necessario trovi anche il posto di lavoro ove poter esplicare la funzione per cui è stato qualificato.

Sarebbe, indubbiamente, preferibile che il datore di lavoro assumesse spontaneamente e liberamente il non vedente, ma saranno molte le difficoltà da superare — a motivo dei pregiudizi cui sopra si è fatto cenno — prima di pervenire ad una tale situazione. Si pone, quindi, il problema dell'attuazione pratica del collocamento.

Questo dovrà essere facilitato, come si è fatto e si intende fare per altre categorie di minorati (mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, mutilati ed invalidi del lavoro, mutilati e invalidi civili) mediante la emanazione di apposite norme sul collocamento obbligatorio intese ad inserire i non vedenti in quelle attività lavorative, presso amministrazioni, enti ed aziende pubbliche e private, per le quali abbiano ricevuto la necessaria qualificazione professionale.

L'ASSISTENZA DI MALATTIA.

Si può dire che attualmente circa 50.000 non vedenti mancano di assistenza mutualistica. La perentorietà di risolvere tale spinosa questione si è rilevata quanto mai indispensabile soprattutto considerato l'alto costo di interventi chirurgici e di altre prestazioni sanitarie specialistiche richieste dalla minorazione.

Dal momento che gli enti mutualistici assistono circa l'80 per cento dei cittadini italiani, provvedere alla assistenza sanitaria di altre 40-50 mila unità non costituisce un grave onere, mentre davvero rilevante è l'opera di giustizia che così si attuerebbe verso una categoria sino ad ora scoperta proprio nel periodo più cruciale del bisogno.

Con una opportuna convenzione si potrà senz'altro far fronte a questa aspirazione tanto agognata e finora non raggiunta dalla categoria dei privi della vista.

L'ASSISTENZA AI CIECHI ANZIANI O ADULTI PRIVI DI NUCLEO FAMILIARE.

Purtroppo accade molto spesso che il non vedente rimanga solo sia perché la famiglia viene a mancare, sia per altre cause.

La situazione diventa allora estremamente disagiata per cui si pone l'esigenza di rico-

verarlo ed offrirgli una sicurezza materiale di vita: l'apprestamento di case a questo scopo diventa pertanto necessità inderogabile. Una particolare cura, sotto questo profilo, dovrà essere dedicata alla donna non vedente, i cui problemi presentano maggiore complessità rispetto a quelli dell'uomo. Mentre, per esempio, non è difficile per un cieco che lavora, crearsi una famiglia e godere così di tutte le gioie e i vantaggi che una famiglia offre, è molto più difficile che ciò avvenga per una donna.

Si dovrà pertanto intervenire con la massima urgenza allo scopo di assicurare a tante donne prive della vista almeno la sicurezza di una casa, la serena soddisfazione di un lavoro.

La realizzazione di questo obiettivo colmerà una grave lacuna in un settore particolarmente delicato ed al quale non si è sempre rivolta la dovuta attenzione.

L'articolo 1 della presente proposta di legge assegna all'Opera i compiti che le consentono di soddisfare in modo organico e completo le esigenze descritte.

Nell'articolo 2, i rappresentanti della categoria nell'ambito del Consiglio di amministrazione vengono portati pariteticamente al numero di cinque, inserendovi anche un rappresentante della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Si ritiene opportuno fissare, secondo la prassi legislativa concernente le varie opere esistenti, negli articoli 3, 4 e 5 i compiti assegnati al Consiglio di amministrazione e al presidente dell'Opera, nonché la composizione del Collegio dei revisori dei conti.

Nell'articolo 6 si è ritenuto necessario concedere l'assegno prescindendo dall'inabilità a proficuo lavoro.

Ragioni di carattere pratico, ma principalmente umano e sociale, ci hanno indotto
a tale concessione. Inoltre la netta differenziazione delle esigenze di colui che non vede
affatto e di colui che ha un – sia pur limitato
– residuo visivo, hanno indotto a stabilire
una differenza in maius a favore del cieco
assoluto. Infatti è chiara la necessità, per
questi, di aver sempre un accompagnatore e
di dover sostenere maggiori spese che,
invece, non hanno in egual misura, coloro
che sono ancora forniti di un residuo visivo.

Pertanto l'assegno erogato, pur conservando necessariamente il carattere assistenziale, acquista anche quello speciale di in-

dennità di accompagnamento. Pur costituendo un maggior onere per lo Stato, si è ritenuta tale soluzione assolutamente indispensabile.

Per quanto riguarda la misura dell'assegno si è ritenuto di non doverlo elevare in misura eccessiva al fine di sviluppare maggiormente i mezzi per il recupero sociale dei non vedenti, nella profonda convinzione che la politica più onesta e realistica della società nei loro confronti, sia quella di aiutarli a sentirsi cittadini abili e consci delle proprie capacità e responsabilità anziché considerarli inutili membri su cui si china la umana pietà.

Per quanto riguarda la definizione dello stato di bisogno si è ritenuto opportuno fissare due criteri:

- a) la permanenza dell'obbligo agli alimenti nei confronti del cieco, cui sono tenuti tassativamente i familiari contemplati dall'articolo 433 e seguenti del Codice civile;
- b) il reddito limite al di sotto del quale viene concesso l'assegno è stato elevato da lire 15.000 a lire 25.000 per i ciechi soli, mentre per i nuclei familiari si applica una scala di redditi pro-capite gradualmente decrescente in rapporto al numero dei membri del nucleo stesso: in tal modo, sulla base del riconoscimento delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, l'assegno verrà erogato a tutti i non vedenti per i quali esso rappresenti un soccorso veramente indispensabile.

L'assegno è stato ridotto alla metà per i non vedenti ospitati in Istituti di istruzione, tenendo conto delle loro minori esigenze e del fatto che la comunità sostiene l'onere del loro mantenimento ed assistenza in Istituto.

L'assegno è stato pure ridotto alla metà per i non vedenti che non hanno assolto l'obbligo scolastico e non hanno frequentato alcun corso di qualificazione professionale, allo scopo di spronarli a conseguire un'adeguata istruzione e formazione professionale. Si è fissato il limite massimo di 45 anni in quanto le norme vigenti in materia di istruzione e di rieducazione al lavoro ed i provvedimenti legislativi in corso per il collocamento obbligatorio dei ciechi prevedono che il non vedente possa essere recuperato ed avviato al lavoro sino alla età suddetta.

Il numero esorbitante di domande pervenute all'Opera e le « evasioni visive », ci si permetta di chiamarle così, fanno rilevare l'impellente necessità di costituire delle Commissioni di controllo oculistico onde effettuare un censimento completo dei non vedenti in Italia.

Di queste Commissioni fanno parte, oltre al rappresentante del Ministero della Sanità che la presiede, e al rappresentante dell'Ente stesso, anche un rappresentante dell'Unione italiana ciechi: si è considerato utile inserire questo elemento, in quanto è interesse specifico della categoria che di essa facciano parte, veramente, coloro che non vedono o che abbiano il residuo visivo previsto dalla legge.

Tali commissioni potranno efficacemente operare onde impedire eventuali abusi che dovessero verificarsi.

Per ricorrere contro il parere della Commissione oculistica è stata prevista l'istituzione di una Commissione superiore di revisione. Tale Commissione, se saranno molti i ricorsi, potrà essere articolata in più Sottocommissioni, tenendo conto delle località che hanno maggior numero di ricorrenti.

In rapporto alla misura dell'assegno fissato nell'articolo 6 ed ai nuovi compiti assegnati all'Opera, si ritiene dover prevedere un aumento dello stanziamento sino a 11 miliardi.

Attualmente sono erogati oltre cinquantamila assegni su oltre centomila domande esaminate: facendo un calcolo ragionevole per quanto riguarda le domande che debbono essere esaminate e tenendo conto di quanto si è detto avanti sulle domande giacenti, si può prevedere che, per l'erogazione dell'assegno, occorreranno circa 10 miliardi. La rimanente aliquota sarà destinata all'assolvimento degli altri compiti.

Con l'articolo 11 si ritiene opportuno fissare, secondo la prassi legislativa, il termine di sei mesi entro il quale dovrà essere approvato il regolamento dell'Opera.

L'articolo 12, come norma transitoria, fissa il limite di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, entro il quale si dovrà procedere agli accertamenti previsti dall'articolo 7 per coloro che già beneficiano dell'assegno in modo da poter addivenire nel più breve tempo consentito, all'auspicata definizione del numero dei non vedenti.

Data l'importanza della proposta per tutta la categoria dei non vedenti, si spera che la Camera voglia onorarla di sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istitulta con legge 9 agosto 1954, n. 632, ha i seguenti compiti:

- a) erogare l'assegno di cui al successivo articolo 6:
- b) promuovere idonee iniziative intese al reperimento dei ciechi e agevolare il loro collocamento, negli Istituti di istruzione, in collaborazione con la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui al regio decreto 28 luglio 1939, n. 1437;
- c) promuovere, d'intesa con i Ministeri competenti, apposite ricerche volte ad accertare le attitudini professionali dei non vedenti;
- d) coordinare e potenziare, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, le attività aventi per fine l'orientamento, l'istruzione la qualificazione e riqualificazione professionale e il lavoro dei ciechi, anche promuovendo direttamente l'istituzione di appositi corsi e laboratori:
- e) promuovere ogni iniziativa avente per iscopo il collocamento al lavoro dei non vedenti: a tal fine essa studia con le altre istituzioni interessate le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del Paese;
- f) curare mediante apposita convenzione con un ente mutualistico, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi diritto a prestazioni sanitarie da parte di altri Enti;
- g) favorire l'accoglimento dei ciechi anziani in case di riposo normali e dei ciechi adulti in case di lavoro o in Istituti di ospitalità qualora non possano essere adeguatamente assistiti in famiglia;
- h) favorire la costruzione di case di lavoro e di riposo per ciechi.

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo eserciteranno nei limiti e con modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 2.

L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Dei dieci consiglieri cinque sono designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro; quattro dall'Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

I cinque rappresentanti delle Istituzioni dei ciechi sono scelti dal Ministro dell'interno su una rosa di 15 nomi di cui 12 proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati.

Акт. 3.

- Il Consiglio di amministrazione:
- 1º) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;
- · 2º) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
- 3º) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione permuta e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;
- 4º) delibera, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;
- 5º) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;
- 6º) delibera su convenzione da stipularsi con Enti operanti a favore dei ciechi;
- 7º) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente;
- 8°) le delibere di cui ai numeri 4°) e 5°) devono essere approvate con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 4.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione e stabilisce gli argomenti da sottoporre alla discussione.

In caso di urgenza il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.

ART. 5.

La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:

- a) un revisore effettive, con funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro;
- b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'interno;
- c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero della sanità.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica 4 anni.

Акт. 6.

Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio ha diritto ad un assegno mensile qualora versi in stato di bisogno fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno sono da considerare in stato di bisogno:

- a) i ciechi soli che dispongono di un reddito non superiore a lire 25.000 mensili;
- b) i ciechi appartenenti a famiglie le quali dispongono di un reddito mensile globale non superiore alla somma di lire 25.000 per il familiare cieco e lire 12.500 per ciascuno degli altri membri componenti il nucleo familiare.

L'assegno è corrisposto dal compimento del 18º anno di età a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

L'Opera ha il compito di erogare detto assegno nella misura di lire 16.000 ai ciechi

assoluti; di lire 10.000 a coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo; di lire 8.000 a coloro che hanno un residuo visivo non inferiore ad un ventesimo e non superiore a un decimo.

I ciechi che non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino nessuna attività lavorativa nonché i ciechi ospitati in Istituti di istruzione usufruiscono dell'assegno nella misura del 50 per cento.

All'atto del conseguimento del titolo di studio o dell'attestato rilasciato al termine della frequenza di un corso di qualificazione professionale, o al compimento del 45º anno di età essi beneficiano dell'assegno nella misura prevista nel quarto comma del presente articolo.

L'assegno viene concesso a prescindere dalle condizioni di cui al quinto comma qualora il cieco, a causa di altre infermità o di particolari situazioni familiari, sia impossibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo o un corso di qualificazione professionale.

ART. 7.

L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposite commissioni interprovinciali o regionali nominate dal Ministero della sanità e composte di tre medici oculisti:

- a) uno designato dal Ministero della sanità;
- b) uno designato dall'Opera nazionale per ciechi civili;
- c) uno designato dalla Unione italiana ciechi.

Le Commissioni di cui al comma precedente dovranno essere costituite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale ciechi civili a suo carico.

ART. 8.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministero della sanità e composta di:

a) un primario di clinica oculistica designato dal Ministero della sanità;

- b) un medico oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
- c) un medico oculista designato dalla Unione italiana ciechi.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata e articolata in diverse Sottocommissioni.

ART. 9.

Per il conseguimento dei suoi scopi è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 11 miliardi da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

ART. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

L'Opera provvederà a far espletare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'articolo 7 per tutti coloro che beneficiano dell'assegno.

Акт. 12.

È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.